



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

ORDINANZA

N° 103 DEL 06-06-2023

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI ANNO 2023, PRESCRIZIONI, DIVIETI, SANZIONI E DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PULIZIA DEI FONDI INCOLTI NEL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA, IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25/05/2023 di approvazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025”, pubblicato sul B.U.R.L. n.44 del 1/06/2023, redatto ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 con il quale si stabilisce che dal 15 giugno al 30 settembre anno 2023 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall’inizio di maggio a fine ottobre.

VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” che stabilisce nel periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre di ogni anno è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione.

VISTO l’art.1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n.152, con la quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la prossima stagione avranno inizio il 15 giugno e terminano il 30 settembre 2023.

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di detta Autorità.

VISTA la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 “*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*”.

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “*Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39*”.

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”.

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico* e ss.mm.ii..

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” il quale, all’art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile.

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità.

DATO ATTO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni.

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi.

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi.

VISTI:

- Il D.lgs 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
- Il T.U. delle Leggi di P.S. n° 773 del 18.06.1931;
- Il D.lgs n°1/2018 "Codice di Protezione Civile"
- La Legge n°353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- La Legge n°339 del 08.08.1995 "Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi";
- La L.R. n°39 del 28/10/2002 e relativo regolamento regionale n°7 del 18/04/2005 smi;
- Il titolo III del D.Lgs n°139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- Il D.lgs n°152 del 03.04.2006, art. 255 "Norme in materia - ambientale";
- Gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- Le norme del vigente Codice Civile;
- Il D.lgs.285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

1. Divieti

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta compreso tra il 15 GIUGNO e il 30 SETTEMBRE 2023 in tutte le aree del Comune, a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafulco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e/o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
- il materiale di risulta, unitamente ad altro materiale infiammabile come residui vegetali di qualsiasi tipo, carta, plastica ed altri rifiuti, dovrà essere completamente asportato e tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo considerato a rischio d'incendio.

2. Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle società di gestione delle Ferrovie dello Stato, all'Ente Nazionale Energia Elettrica, all'Amministrazione Provinciale di Latina, all'Ente Nazionale Idrocarburi Italgas Spa, al Consorzio di Bonifica, alla società di gestione di servizi idrici Acqualatina Spa, all'A.N.A.S., e all'ASTRAL, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, ivi compresi i tratturi, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L.394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n.29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3. Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art.2 della L.353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici ecc.) di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4. Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata L.353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art.92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta, nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5. Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalco, deve essere comunque realizzata come disposto dalle norme regionali. I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie e mezzi meccanici per la coltivazione dei terreni, hanno l'obbligo, durante le attività agrarie, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00(dieci).

6. Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

7. Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione spontanea, dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 15 Giugno 2023 di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE

8. Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9. Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ad adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

10. Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del D.Lgs n°36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

11. Distanza della vegetazione dai fabbricati

Ai proprietari di fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco.

Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

12. Vigilanza

La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

13. Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

L'importo del pagamento in misura ridotta può essere innalzato dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto del comma 2 dell'art. 16 della Legge 689/81, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'art. 16 della Legge 689/81.

14. Norme applicabili

Per quanto non previsto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04 giugno 2020.

DISPONE

Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio del Comune di Cisterna di Latina.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Sala Operativa Regionale di Protezione Civile pec: AGENZIAPROTEZIONECIVILE@REGIONELAZIO.LEGALMAIL.IT
- Prefettura di Latina, pec: prefettura.preflt@pec.interno.it;
- Provincia di Latina, pec: ufficio.protocollo@provincia.latina.it
- Questura di Latina, pec: gab.quest.lt@pecps.poliziadistato.it
- Comando Prov.le Arma dei Carabinieri, pec: tlt20944@pec.carabinieri.it
- Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Latina pec: com.latina@cert.vigilifuoco.it

- Comando Prov.le della Guardia di Finanza , pec: generale@pec.gdf.it
- Corpo Forestale dello Stato Sezione di Latina, pec: cp.latina@pec.corpoforestale.it
- Comando Polizia Provinciale di Latina, pec: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it
- Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina, pec: comm.cisterna.lt@pecps.poliziadistato.it
- Stazione Arma dei Carabinieri di Cisterna di Latina LT, pec: flt21452@pec.carabinieri.it
- Corpo Forestale dello Stato -Stazione di Cisterna di Latina LT, pec: flt43034@pec.carabinieri.it
- Comando di Polizia Locale di Cisterna di Latina LT pec: polizia.locale@postacert.comune.cisterna.latina.it
- ANAS pec: anas.lazio@postacert.stradeanas.it;
- ENEL SpA Latina pec: enelspa@pec.enel.it
- Acqualatina spa , pec: aqualatina@pec.acqualatina.it
- Consorzio di Bonifica Agro Pontino, pec: bonifica.latina@pec.it;
- Ferrovie dello Stato Italiane Spa, pec: fsitaliane@pec.fsitaliane.it
- Alle Associazioni di volontariato di protezione Civile ed AIB attive sul territorio Comunale;
- Ai servizi dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di 60 gg dalla sua pubblicazione, ai sensi del D.Lgs 2/7/2010 n°104, oppure in alternativa, ricorso amministrativo al Capo dello Stato nei termini di 120 giorni.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio o un principio di incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata alle Autorità competenti:

- Agenzia Regionale di Protezione Civile –Sala Operativa n°**803555**
- Numero Unico Europeo di Emergenza 112
- Vigili del Fuoco n°115
- Carabinieri Forestali n°1515
- Comando Polizia Locale tel.06-96834324

Cisterna di Latina, 06-06-2023

IL SINDACO
Valentino Mantini

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e lo stesso è conservato negli archivi informatici del comune di Cisterna di Latina ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.